

Sono stato accusato del reato di ricettazione previsto dall'art. 648 cp per aver acquistato o comunque ricevuto n. 54 documenti tra cui lettere e buste tutte risalenti ad una epoca pre-unitaria e che venivano ritenute dall'accusa (PM Dott. Padalino) inalienabili, in quanto di natura pubblica, pertanto, erano considerate " cose provenienti da delitto" , nonchè per il reato di cui all'art. 56 cp e 173 c.1 lett.a) D.Lvo 42/04 perchè senza la prescritta autorizzazione, compivo atti idonei in modo non equivoco ad alienare beni culturali in particolare n. 5 doc.ti di natura pubblica.

Il mio difensore, Avv. Costanza Mottino del Foro di Torino, mi ha consigliato di accedere al rito abbreviato condizionato alla produzione di una circolare del Ministero per i Beni e le attività culturali, pertanto, il processo si è svolto mediante il suddetto rito. L'Accusa la termine dell'arringa chiedeva anni 2 di reclusione.

Il primo aspetto che il mio difensore ha dovuto trattare è stato il regime giuridico di tali lettere prendendo a fondamento proprio detta circolare in quanto risulta illuminante sul punto.

La domanda quindi che ha posto è la stessa che aveva posto al Ministero l'Associazione Filatelisti Italiani Professionisti (AFIP) ossia se tali lettere potessero essere considerate beni pubblici per il sol fatto di essere indirizzati ad un'amministrazione statale, o meglio, nel caso de quo ad un soggetto preesistente allo stato italiano **e se tali lettere potessero, quindi, essere considerate necessariamente appartenenti ad una raccolta archivistica.**

Si è quindi dovuto fare riferimento al codice del 1865 al fine di verificare quali beni al tempo dell'Unità d'Italia fossero considerati beni demaniali. In tale codice gli archivi non erano contemplati tra essi.

Da qui quindi è disceso che i documenti presenti negli archivi come quelli che si supponevano essere nel mio capo d'imputazione, avevano acquistato natura demaniale solo dal 1942 in quanto solo nel Codice di quell'epoca gli archivi venivano considerati beni demaniali.

Da tale constatazione ne discendeva, quindi, che nel periodo antecedente al 1942 i documenti presenti nei pubblici registri ma ad esempio dispersi o sottratti prima che acquistassero natura demaniale fossero stati acquistati per usucapione.

Ma v'è di più dalla circolare di desume come l'esistenza di lettere e documenti indirizzati a soggetti pubblici fossero legittimamente posseduti da soggetti privati in quanto vi sono Regi decreti come ad esempio quello del 10 agosto 1928 N. 2034 che ordinava alle Amministrazioni del tempo la cessione alla Croce Rossa Italiana delle carte di cui fosse ritenuta inutile la conservazione, ed ancora non è certo che le carte di cui si ordinasse la distruzione fossero state al tempo effettivamente distrutte ed ancora vi sono dei documenti della Contabilità Generale, ad esempio, il documento dell'Intendenza di Finanza di Parma del 16.10.1871 nel quale vengono licitate ben 102 quintali di carte, stampati ed altro.

Alla luce di quanto sopra appare, quindi, evidente come non fosse certa la natura pubblica delle lettere di cui al capo d'imputazione a meno che l'accusa non provasse con certezza mediante ad esempio timbri o denunce dell'epoca che le lettere fossero contenute negli archivi dal 1942 in poi perché solo da tale data le lettere indirizzate ad una PA hanno acquistato natura demaniale.

Solo per chiarezza espositiva mi collego al secondo capo d'imputazione ove mi veniva contestato il reato di cui all'art. 56 cp e 173 c.1 lett.a) D.Lvo 42/04 perchè senza la

prescritta autorizzazione, compivo atti idonei in modo non equivoco ad alienare beni culturali in particolare n. 5 documenti di natura pubblica.

Orbene sempre detta circolare in ultimo riferiva che per i beni la cui la natura pubblica non fosse certa come la difesa sosteneva detti beni per essere considerati beni culturali dovevano avere la dichiarazione di cui all'art 13 del Codice dei beni culturali dichiarazione che nessuno dei 5 documenti oggetto di contestazione possedeva pertanto anche detto reato non era integrato per la difesa.

L'avv Mottino si è poi concentrata su un secondo aspetto dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione ossia sulla sussistenza del c.d. reato presupposto.

Ed invero le lettere di cui al capo d'imputazione venivano considerate provento di delitto in quanto inalienabili, pertanto, a detta della Pubblica accusa esse non potevano circolare liberamente.

Va osservato preliminarmente come nel delitto di ricettazione la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario al reato di ricettazione non presuppone un accertamento giudiziale ma per lo meno il fatto deve risultare positivamente al Giudice chiamato a decidere.

Orbene la difesa scrupolosamente, quindi, ha analizzato davanti al Giudice paziente tutte le denunce e/o comunicazioni pervenute dai vari comuni -a cui erano indirizzate le lettere dell'epoca- ai carabinieri al fine di verificare:

- Se da esse si ricavava con certezza l'appartenenza di esse ad un archivio;
- Se vi fosse una data certa di sottrazione o smarrimento del documento in quanto se avvenuto in epoca antecedente al 1942 non potevano comunque essere considerati dei beni demaniali quindi inalienabili;

In nessuna delle denunce o comunicazioni indirizzate alle Forze dell'Ordine, emergeva anche solo uno di questo dati.

Coloro che denunciavano la sottrazione illecita dei documenti, infatti, si limitavano a dire che tali beni appartenevano al loro archivio in quanto dette lettere trattavano degli stessi argomenti degli altri documenti contenuti negli archivi o ancora si limitavano a riferire che essendo beni pubblici non potevano circolare liberamente. Nulla di più.

Alla luce di quanto sopra il reato di ricettazione non era integrato sotto il profilo dell'elemento oggettivo di fattispecie in quanto non era certo che le lettere in oggetto fossero provento di reato.

Ma la mia difesa si è concentrata anche sotto un altro profilo ossia quello dell'elemento soggettivo di fattispecie.

Ed invero affinché il reato di ricettazione sia integrato è necessario che l'imputato, ossia io nel caso di specie, fossi a conoscenza della natura illecita dei beni.

Orbene va detto in via preliminare che non appena subivo la perquisizione rilasciavo una dichiarazione in cui informavo l'Autorità che tutte le lettere oggetto di contestazione erano state acquistate presso una casa d'aste e indicavo, inoltre, il numero del lotto 5686 nonché la relativa fattura.

Il lotto in oggetto era un lotto misto formato da varie lettere e francobolli.

L'accusa ha sostenuto che non vi era alcuna certezza che tali lettere appartenessero effettivamente a tale lotto, pertanto avrei potute anche riceverle da privati.

Tale dato era vero ma d'altro canto non v'era neanche la prova contraria ossia che le lettere non fossero presenti nel lotto 5686.

In realtà la difesa ha evidenziato come sia il funzionario sia l'amministratore delegato della casa d'aste riferirono come non si poteva escludere la presenza di tali lettere nel lotto

5686 ma per di più anche l'archivista della sovrintendenza, che avrebbe dovuto svolgere i controlli in realtà non li aveva eseguiti in quanto, a detta dell'archivista, essendo un lotto misto si riteneva che non potesse avere al suo interno del materiale di natura pubblica.

Ma v'è di più.

Se è vero che non vi era la prova certa che quelle lettere fossero state davvero acquistate all'asta vi erano però più indizi che portavano a tale conclusione, in particolare:

- il fatto che sentito nell'immediatezza dei fatti facessi subito riferimento a quel lotto;
- il fatto che la casa d'aste, facendo l'elenco del materiale preso in carico dal conferente del lotto 5686, evidenziasse materiale della zona delle Marche, del Lombardo-Veneto e dello Stato Pontificio ed al sottoscritto erano state sequestrate molte lettere proprio di quelle zone.
- che sempre in detto elenco si indicava che tali materiali sarebbero stati posti in vendita proprio nell'asta del 31 maggio/1 giugno 2013... esattamente la data in cui io partecipavo all'asta.

Ora se è vero che non vi era la prova certa che tutte le lettere appartenessero a quel lotto è anche vero che più indizi, precisi e concordanti formano una prova... come nel caso de quo.

La difesa quindi ha sostenuto in base a quanto sopra esposto che le lettere appartenessero al lotto posto in vendita dalla casa d'aste e che io acquistando presso una casa d'aste avevo fatto affidamento sulla liceità del materiale posto in vendita in quanto ero consapevole che la sovrintendenza era tenuta a svolgere dei controlli sui materiali messi in vendita.

L'omesso controllo da parte di chi aveva l'onere di controllare non poteva quindi determinare una mia responsabilità per il reato di ricettazione.

Tale aspetto in merito alla carenza dell'elemento soggettivo è evidente coinvolge anche il secondo capo d'imputazione.

Il Giudice al termine dell'udienza mi ha assolto le motivazioni verranno pubblicate tra 30 giorni.